



*l'asilo nido:
un diritto
delle bambine
e dei bambini.*

*uno stato che non difende
l'infanzia, non difende
il proprio futuro.*

Torino
17 - 24 aprile
1993

Coordinamento
Genitori
Nidi, Materne,
Elementari e Medie

Il nido: un servizio sul territorio

di R. Cavallo Perin

L'analisi deve partire dalla considerazione nota a tutti che i soggetti pubblici avranno nei prossimi anni una minore disponibilità finanziaria con l'immediata conseguenza che per il settore «pubblico» deve divenire normale uno stile di lavoro che valorizzi le risorse umane e strumentali di cui dispone.

L'affermazione si rivela in tutta la sua gravità critica e di stimolo al mutamento non appena si ricordi che mediamente il «pubblico» ha le migliori risorse umane ed i preferibili strumenti di produzione, professionalità e tecnologie che sono costati non poco alla collettività, ma che ora appartengono agli enti pubblici.

Molti hanno sottolineato che la «ventata ideologica a favore della privatizzazione» investirà anzitutto i servizi sociali, come primo «fucello» debole del sistema pubblico.

Anche negli studi giuridici sono consolidate da tempo analisi dei diritti sociali che poco riescono ad opporre a tale direzione, nonostante approfondite elaborazioni siano giunte a conclusioni contrarie.

Da tempo si afferma che i diritti di libertà non costano, all'opposto invece si collocano i diritti sociali che hanno pesantemente gravato sulla finanza pubblica.

I diritti di libertà sono caratterizzati dalla negazione di una ingerenza dello Stato, sicché è sufficiente per una piena esplicazione di essi un'astensione, un non *facere*, dello Stato.

All'opposto i diritti sociali, che trovano soddisfazione solo attraverso l'azione positiva dello Stato, in ragione (misura) delle prestazioni positive che gli enti pubblici all'uopo sono dall'ordinamento giuridico (Costituzione, direttive comunitarie, leggi, ecc.) demandati a compiere a favore degli amministrati.

Sulla base di questa dipartizione si è concluso che i diritti di libertà sono assoluti, mentre i diritti sociali sono condizionati alla disponibilità della finanza pubblica.

Un esempio consentirà di intuire l'errore in cui incorre l'analisi ricordata.

L'articolo 21 della Costituzione prevede la libertà di pensiero ed in particolare tutela la libertà di stampa.

Ci pare che nessuno oggi possa dubitare che il costo della libertà di pensiero nella versione maggiormente incisiva della sua divulgazione di massa, corrisponda al valore dei bilanci della RAI, o delle televisioni private, con la conseguente negazione della facile conclusione secondo la quale i diritti di libertà non costano.

Gli esempi potrebbero continuare con tutti i diritti di libertà che dipendono direttamente o indirettamente dalla tutela dell'ordine pubblico nelle città, da un efficiente funzionamento dell'amministrazione della giustizia, e così via.

Storicamente vi è un dato significativo: nel 1903 Giovanni Giolitti ottiene dal Parlamento la prima legge che prevede le aziende municipalizzate in Italia.

Nell'elenco di cui all'art. 1 della legge 29 marzo 1903, n. 103, poi R. D. 15 ottobre 1925, n. 2578, è espressamente previsto per i Comuni l'istituzione e la gestione degli asili nido notturni.

La scelta colpisce perché consente di comprendere il modo in cui Giolitti intendeva affrontare un fenomeno che al tempo era già di grandi dimensioni.

L'urbanizzazione delle grandi città, sostenuta da una organizzazione molto articolata dei servizi pubblici, non solo industriali (acquedotto, energia, tramvie, ecc.), ma anche sociali (asili nido, bagni pubblici), poiché diversamente non avrebbe avuto il necessario mutamento nell'organizzazione delle città.

La municipalizzazione dei servizi pubblici ha dunque assolto a questo grande compito, è servita a consentire questo grande mutamento consistito nell'urbanizzazione di

inizio del secolo, superando definitivamente, quanto meno sul piano teorico, gli strumenti del Generale Bava Beccaris del 1898 a Milano.

Se storicamente i servizi pubblici hanno assolto a questa funzione occorre non dimenticare le indiscusse utilità sociali che gli stessi hanno offerto e cominciare ad individuare gli argini teorici che giuridicamente sappiano contrapporsi ad errate ed esasperate ideologie della privatizzazione.

Se i servizi pubblici sono le condizioni di sviluppo di una comunità complessivamente intesa, non è assurdo pensare che assuma rilevanza l'art. 3, comma II, della Costituzione, quanto meno secondo una delle interpretazioni che pare ammessa direttamente dalla lettera della norma costituzionale.

L'art. 3, comma II, Costituzione è ritenuto il fondamento del principio di uguaglianza sostanziale, ma di preferenza rivolto all'attività giuridica dello Stato e dell'Amministrazione pubblica, con analisi sempre più dimentiche dell'affermato «compito della Repubblica» di «rimuovere gli ostacoli di ordine economico sociale che limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini impediscono il pieno sviluppo della persona umana». Storicamente si è visto che il «compito» della Repubblica si è espresso a favore dello sviluppo economico e sociale attraverso l'imponente opera di erogazione di servizi pubblici alla comunità locale e nazionale.

Questo primo argomento di resistenza alla privatizzazione indiscriminata dei servizi pubblici di diretta rilevanza costituzionale, non significa opposizione al mutamento, affermare resistenze assolute, poiché da qualche tempo si dubita della reale esistenza sul piano giuridici di limiti assoluti, mentre assumono via via importanza l'enucleazione di forti delimitazioni relative.

Altri riferimenti costituzionali infatti possono divenire rilevanti ed a conforto dell'erogazione dei servizi pubblici da parte di comuni e province.

Alcuni sovengono dalla lettura della proposta di legge oggi presentata a questo convegno che intende riformare la legislazione nazionale sugli asili nido.

L'art. 1, comma II, della proposta definisce gli asili nido come utilità giuridica che contribuisce all'istruzione, con conseguente rilevanza dell'art. 33 della Costituzione, nel quale vi è un'importante affermazione nel suo secondo comma. Dopo avere definito che l'istruzione è libera stabilisce che: «la Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi».

La disposizione indicata pare rivelare un principio della materia che appare di rilievo, nel senso che si può anche «privatizzare» l'erogazione di gran parte del servizio, ma l'ente pubblico non può rinunciare del tutto alla gestione di parte del servizio stesso, perché la norma pare imporre una presenza pubblica nel settore di riferimento.

Il punto è di interesse ed occorre esplicitarlo nei suoi esatti termini.

Perché Giolitti nel 1903 istituisce le Aziende municipalizzate? Basta scorre i lavori parlamentari per apprendere che anteriormente a quella data vigeva unicamente l'alternativa per comuni e province fra gestione in economia e concessione a terzi.

Il diffuso ricorso ai privati (concessioni) aveva prodotto, dopo una fase di concorrenza, una lievitazione dei profitti dei concessionari, a scapito delle finanze pubbliche o dei prezzi all'utenza.

Giolitti istituì le aziende municipalizzate per abbattere le esose richieste dei privati concessionari che avevano imparato a non opporsi un'eccessiva concorrenza.

Giolitti istituì le municipalizzate per rompere l'oligopolio dei privati, per restituire un minimo di concorrenza fra i produttori, con favore per l'amministrazione pubblica e per gli utenti.

Esattamente la stessa ragione che comunemente viene conclamata oggi come fondamento della necessità di pervenire alla privatizzazione dell'erogazione dei servizi pubblici.

L'art. 33, comma II, Costituzione offre una soluzione in materia di istruzione: affermando l'impossibilità di una totale eliminazione della strutture pubbliche di erogazione del servizio, con conseguente garanzia di un minimo di confronto tra pubblico e privato.

Altro riferimento è posto all'art. 31, comma II, ove si afferma che la Repubblica «protegge la maternità l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo», in combinato disposto all'art. 29, comma I, ove si stabilisce che la «Repubblica riconosce i diritti della famiglia», ma è argomento troppo noto che consente di non doverne riferire, riservando spazio alla seconda parte della trattazione che attiene alle forme di gestione dei servizi pubblici che la recente legge sull'ordinamento delle autonomie locali ha ridefinito.

Le forme di gestione dei servizi pubblici di comuni e province sono disciplinate agli articoli 22, 23, 24 e 25 della legge: procederò per sommi capi, saltando qua e là, al fine di restringere l'analisi ad alcune interpretazioni meno diffuse.

Anzitutto i consorzi obbligatori perché mi è parso di capire che è anche in questo convegno da molti considerata la soluzione preferibile.

L'art. 25, ultimo comma, della legge però chiarisce che al fine occorre una legge nazionale: cioè è necessaria la legge dello Stato per prevedere l'istituzione obbligatoria di un consorzio di comuni per il servizio pubblico di asili nido.

Immagino che non sia così facile ottenere tale statuizione visto che nella proposta di legge qui presentata non è stata indicata, poiché con i problemi sulla finanza pubblica che sono a tutti evidenti non pare agevole raccogliere in Parlamento la maggioranza necessaria volta a rendere obbligatorio in tutti i comuni d'Italia il servizio degli asili nido anche se a gestione consortile.

Mi pare che altra via d'uscita possa essere offerta dall'art. 24 della legge n. 142 del 1990, cit., che disciplina le convezioni fra comuni e province per la svolgimento di funzioni e servizi.

L'ultimo comma dello stesso articolo prevede le convezioni obbligatorie distinguendo fra servizi nelle materie di competenza della Regione rispetto a quelli statali.

In base alla legge statale mi pare che la gestione degli asili nido sia di sicura competenza locale, legittimando la Regione alla scelta di imporre convenzione obbligatorie per la gestione degli asili nido.

Occorre tuttavia chiarire la differenza fra convenzione e consorzio per la gestione associata di servizi pubblici.

Una prima differenza è positiva e non negativa. I consorzi creano entificazioni, gli enti per il fatto stesso di essere costituiti costano, sicché ove possibile è meglio evitare tale forme di gestione dei servizi pubblici.

La convenzione è un accordo fra più comuni da cui scaturisce un rapporto giuridico volto alla erogazione di un servizio pubblico a favore di tutti o di alcune categorie di utenti che appartengono ai rispettivi enti territoriali.

Due sono gli schemi fondamentali di riferimento: A) un comune eroga il servizio con favore per tutti gli utenti dei rispettivi enti che stipulano la convenzione; B) più comuni gestiscono il servizio di asilo nido e si accordano sul modo di soddisfare le diverse esigenze dell'utenza (territoriali, di specializzazione, ecc.), superando i confini di ciascun comune ed in ragione della migliore funzionalità del servizio da erogato da tutti gli enti stipulanti.

In tale ultimo caso avremo dunque più gestioni che consentono maggiormente la verifica e la comparazione delle gestioni pubbliche, l'«efficienza ed efficacia» di esse.

Per gli asili nido sia la società, per azioni, sia l'azienda speciale, di cui all'art. 22, comma III, lett. c) ed e), sono forme che in sede teorica non possono escludersi, ma

che si rivelano di scarso interesse per la materia in esame, poiché sono definite dal legislatore organizzazioni a carattere imprenditoriale.

Il legislatore prevede ancora tre possibilità: la gestione in economia, a mezzo di istituzione, a mezzo di concessione a terzi.

Della gestione in economia, a voi nota per ragioni d'ufficio, tratterò solo le novità che sono nella legislazione più recente di maggiore rilevanza.

Gli artt. 12 e 13 della l. n. 142 del 1990 riservano alle circoscrizioni e ai municipi la gestione dei servizi di base, fra i quali mi pare che possano essere annoverati gli asili nido.

E' ricorrente sentire un giudizio negativo sull'esperienza delle circoscrizioni, giudizio che tuttavia è di difficile valutazione stante la mancanza di un rilevante e disinteressato dibattito in materia.

I municipi sono invece una novità prevista dalla legge sull'ordinamento delle autonomie locali, che possono essere istituiti dalla legge regionale che procede alla fusione nel caso in cui la fusione coinvolga i territori di comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti.

Il secondo elemento di interesse è dato dall'entrata in vigore del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 sulla cosiddetta «privatizzazione» del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione, in cui è ribadito (art. 3, 13, 15, 16, 17, 20) quanto affermato dall'art. 51, comma II, della l. n. 142 del 1990. In entrambi è posta la distinzione fra funzioni di indirizzo e controllo affidati agli organi elettivi, nonché attività di gestione attribuita agli organi burocratici dell'amministrazione (dirigenti).

Ciò significa che il dirigente decide degli atti di gestione del servizio e ne assume la responsabilità (amministrativa e dei risultati di gestione) e il politico indirizza e controlla, spezzando definitivamente il non sempre lineare rapporto fra eletti e burocrati in danno degli utenti.

Gli organi elettivi (Sindaco o Presidente della Provincia art. 36, comma V ter, della l. n. 142 del 1990, così come novellato dall'art. 13 della l. 25 marzo 1993, n. 81) «nominano i responsabili degli uffici e dei servizi e definiscono gli incarichi dirigenziali», con conseguente responsabilità politico amministrativa nella scelta errata del responsabile del servizio.

Al titolare della funzione dirigenziale sono invece riservate le scelte di gestione con conseguente rimozione dall'incarico nel caso di cattiva gestione per mancato conseguimento dei risultati, cui si aggiunge una responsabilità amministrativa per danni all'ente di appartenenza, o agli utenti, avanti alla giurisdizione della Corte dei Conti.

Mi è stato detto che in alcuni casi per sostenere la dimissione del servizio pubblico degli asili nido si è addirittura errato il conto economico di esercizio: queste sono responsabilità che possono assumere una giuridica rilevanza disciplinare e amministrativa per danni all'utenza o direttamente all'ente di riferimento.

I dirigenti debbano abituarsi a gestire i servizi con un po' meno soldi, utilizzando al meglio le risorse disponibili che in anni di maggiore disponibilità finanziaria si è potuto acquisire all'ente pubblico.

I dirigenti hanno ora tutti i poteri necessari (art. 15 e s. d. lg. n. 29 del 1993, cit.; art. 51, l. n. 142 del 1990) che si correlano alla responsabilità attribuita loro dall'ordinamento.

Per i dirigenti pari delinearsi una alternativa netta: o assumono la funzione con i relativi poteri e responsabilità, ovvero appare preferibile, anche nel loro interesse, che si orientino verso una nuova arte o mestiere.

In tal senso anche le associazioni degli utenti devono d'ora in poi rivolgere le loro doglianze ai dirigenti ove attengano alla gestione di un servizio pubblico, rivolgendosi

ai politici solo per ciò che attiene ai poteri di indirizzo e di controllo della gestione stessa.

Appare infine preferibile che le stesse Associazioni degli utenti assumano l'iniziativa di superare il tono della doglianza e invece assumano il diverso metodo di affrontare l'Amministrazione pubblica con proprie proposte, studi ed analisi che appaiono necessari ad un diverso modo di gestione del singolo servizio pubblico o più in generale dell'organizzazione amministrativa, individuando in ciò un serio aiuto all'esercizio dell'attività pubblica.

Si scosta dalla gestione in economia l'erogazione dei servizi a mezzo di istituzioni.

Molti amministratori pubblici affermano di non sapere che fare di questa nuova forma di erogazione dei servizi pubblici senza carattere imprenditoriale, prevista dall'art. 22, comma III, lett. d) della l. n. 142 del 1990, cit. (con l'eccezione in pochi casi di biblioteche o di musei).

E' possibile una lettura delle istituzioni che può aiutare a rivalutare l'uso di tale forma di erogazione dei servizi pubblici senza carattere imprenditoriale.

Anzitutto le istituzioni sono uno schema d'organizzazione molto utile per l'uso generalizzato delle associazioni di volontariato nell'erogazione dei servizi pubblici, perché è difficile ipotizzare la giuridica ammissibilità di collaborazioni volontarie in un servizio a carattere imprenditoriale.

In secondo luogo sono organismi esclusi dalle direttive comunitarie che vietano gli aiuti alle imprese pubbliche, consentendo così all'ente territoriale l'integrale copertura dei costi sociali sino al valore integrale di produzione del servizio, con grande utilità per i servizi sociali che vedono normalmente limitato il contributo finanziario dell'utenza.

Ma vi è altra ragione che favorisce l'utilizzo delle istituzioni con favore per le associazioni di volontariato. Vero è che l'art. 32 lettera n), comma II, della l. n. 142 del 1990 riserva la nomina dei membri del Consiglio di amministrazione dell'Istituzione al Consiglio comunale, ovvero al Sindaco ai sensi dell'art. 36, comma V, così come modificato dall'art. 13 della l. 25 marzo 1993 n. 81 (a seguito di elezioni comunali e provinciali secondo la citata legge n. 81 del 1993), ma è possibile prevedere nel regolamento che deve disciplinare l'istituzione che la nomina debba avvenire nell'ambito di una rosa di nomi indicati dalle associazioni degli utenti o da altri estranei ai partiti politici.

Le istituzioni rispetto alla gestione in economia hanno il vantaggio di avere un proprio Consiglio di Amministrazione e di essere dotate di autonomia gestionale, separatamente quindi dal rapporto organi elettivi- organi burocratici che è nella forma in economia uno schema necessario.

Ha un senso nella gestione di economia avere una gestione burocratica, molto meno nelle istituzioni, ove diversamente opinando si perviene ad una moltiplicazione di apparati burocratici.

Occorre analizzare un'ultima forma di gestione dei servizi pubblici da parte di comuni e province che appare rilevante per l'erogazione del servizio pubblico degli asili nido.

Con la concessione di un servizio pubblico non si concede all'esterno l'erogazione del servizio poiché nella nostra Costituzione è riconosciuta in capo a tutti la libertà di iniziativa economica (art. 41), la libertà di insegnamento (art. 33), la libertà di assistenza (art. 38, u. c.), ecc. sicché appare contraddittorio ritenere che l'ente pubblico attribuisca a terzi una facoltà che già gli pertiene.

Con l'atto di concessione si trasferisce invece al terzo un'altra cosa, che è si avvicina in concreto, ma che si distingue sul piano concettuale con evidenza.

L'Amministrazione trasferisce all'esterno la domanda d'utenza che normalmente ad essa si rivolge. Da tale punto di vista si comprende agevolmente che il privato concessionario è destinatario di un beneficio, cioè di una parte della domanda di servizi di asili nido presente in un determinato territorio.

Basti pensare all'impegno che importa la conquista progressiva di «fette di mercato», agli sforzi che un privato deve intraprendere per diventare noto e preferito fra gli erogatori di servizio in un determinato territorio.

Dall'oggi al domani il concessionario di servizio pubblico si trova ad avere un'utenza garantita dal nome della pubblica amministrazione, dalla sua azione rivestita da tutte le garanzie apprestate dall'ordinamento.

Se l'Amministrazione pubblica trasferisce all'esterno una domanda di servizi deve assicurarsi che la stessa venga soddisfatta secondo le legittime aspettative di coloro hanno inteso rivolgersi alla pubblica amministrazione.

Da ciò l'obbligo per il terzo concessionario di osservare le norme di diritto pubblico che regolano l'azione della pubblica amministrazione nell'erogazione di un determinato servizio pubblico e del programma relativo (che definisce modi e tempi del servizio per la soddisfazione del fine di interesse pubblico) deliberato dagli organi dell'amministrazione con l'atto di assunzione del servizio pubblico.

Infatti se l'utenza avesse inteso ottenere un servizio di asilo nido dagli erogatori privati non si sarebbe rivolta alla pubblica amministrazione: il concessionario si distingue per quanto sopra detto da un privato qualsiasi, perché giova della domanda che si rivolge all'ente pubblico e quindi, presumibilmente, per quella qualità di domanda, garantita dall'Amministrazione pubblica.

Il privato, assumendo volontariamente la veste di concessionario, assume l'obbligo di garantire quella qualità e quel tipo di erogazione del servizio (pubblico).

L'ente pubblico dunque non chiede nulla al concessionario, ma attribuisce ad esso una domanda che chiede di essere soddisfatta secondo determinate modalità, di cui l'Amministrazione pubblica è garante verso l'utenza.

Da ciò la ragione giuridica del potere di direzione e di controllo degli organi dell'Amministrazione sulle modalità concrete di erogazione del servizio pubblico da parte del concessionario

Mi rendo conto che parlare di concessioni a terzi in materia di asili nido lascia un po' perplessi, anche perché normalmente alle concessioni a terzi si ricollegano soggetti "privati", ma ciò non è richiesto dalla legge, né in particolare dall'art. 22, comma III, lett. b). E allora la fantasia può esprimersi liberamente ed essere d'aiuto per ottenere migliori livelli d'efficienza nell'erogazione dei servizi pubblici.

Un comune può concorrere alla gara indetta da altro comune ove intenda provvedere alla erogazione del servizio, anche se il caso può essere poco frequente perché di norma appare conveniente stipulare una convenzione su cui si è già avuto modo di riferire.

Possono divenire concessionari i dipendenti pubblici del comune che abbiano istituito una cooperativa, la cui costituzione è stata agevolata dalla recente legge sulle cooperative che ha abrogato il limite, un tempo posto nel d. p. r. 10 gennaio 1957, n. 3, testo unico degli impiegati civili dello Stato, che consentiva la costituzione di cooperative fra dipendenti pubblici.

Dipendenti della pubblica amministrazione possono dunque, in permanenza di rapporto di lavoro, costituire cooperative anche con soggetti estranei alla pubblica amministrazione.

Qualcuno ha ricordato in questo convegno l'esperienza delle «vicemamme» che è stata avviata in Inghilterra e in altri paesi.

Si è detto anche che uno dei motivi per cui si scelgono i servizi di asili nido erogati dai privati sta nella maggiore flessibilità e disponibilità di orario verso le necessità dell'utenza.

Le cooperative di dipendenti potrebbero offrire un servizio in questa fascia oraria che l'ente pubblico non riesce a gestire, con beneficio indubbio per il proprio reddito.

Non sono in grado di valutare se sia economicamente una buona idea, ma sul piano giuridico la strada appare aperta dalle disposizioni legislative più recenti.

Se poi la cooperativa funziona bene può anche diventare una cooperativa che decide di assumere in concessione il servizio di asili nido.

La soluzione potrebbe essere agevolata da una revisione legislativa che consenta l'applicazione ai dipendenti soci di cooperative che divengano concessionari di pubblico servizio dell'art. 58 del d. p. r. 10 gennaio 1957, n. 3, che consente il collocamento «fuori ruolo per il disimpegno delle funzioni dello Stato o di altri enti pubblici attinenti agli interessi dell'amministrazione che lo dispone e che non rientrino nei compiti istituzionali dell'amministrazione stessa».

In tal caso allo scadere della concessione ai dipendenti verrebbe garantita la continuazione del rapporto di servizio con la pubblica amministrazione.

Infine i privati concessionari possono essere tante cose anche associazioni di utenti, o fondazioni, che senza scopo di lucro gestiscono il servizio pubblico. Le stesse cooperative di dipendenti, sono, in senso giuridico, un soggetto privato.

Un'ultima questione può essere di interesse.

La legge 142 del 1990, cit., prevede la possibilità di istituire aziende speciali pluriservizi e molti hanno ritenuto che ciò possa avvenire anche per tutti i servizi pubblici di un comune, unendo in un'unica gestione servizio del gas, dell'acquedotto, dell'energia elettrica, del trasporto urbano e, perché no, degli asili nido.

Il carattere imprenditoriale potrebbe in tali casi essere desunto dall'attività dell'azienda complessivamente considerata, con la conseguenza che si può gestire un asilo nido a mezzo di azienda speciale, purché sia possibile affermare un carattere imprenditoriale del complesso di attività affidata dal comune (pluriservizi).

In tale ordine di idee non pare errato ritenere che analoga soluzione sia possibile anche per la forma di concessione a terzi.

Si avrebbe in tal caso una gestione amministrativa unica nella quale gli utili d'impresa del servizio gas, acquedotto, ecc., coprono le perdite d'esercizio relative alla gestione asili nido.

Se poi i privati sono così bravi nell'amministrare possono ridurre il passivo della gestione asili nido, con favore per gli utili complessivi dell'impresa pluriservizi.

La soluzione non è così irrealistica: una impresa da tempo concessionaria dei comuni italiani (Da Molo, Intervista, Laterza 1992) intende espandere il proprio ruolo sino a divenire capace di gestire tutti i servizi pubblici locali e non solo quelli a carattere imprenditoriale (ospedale nelle Marche).

Bisogna pensare seriamente a un discorso complessivo sui servizi pubblici per contrastare coloro che affermano di dovere ridurre la spesa pubblica a partire dai servizi sociali.

In realtà l'ente pubblico «taglia» dopo avere operato una scelta di priorità fra i vari servizi di cui ha assunto la gestione, sempre che non sia possibile addivenire ad un aumento delle entrate (tributi, imposte) dovute allo Stato e agli altri enti pubblici territoriali.

La ragione economica del prelievo tributario e dell'assenso ad esso relativo trova giustificazione anche nella qualità dei servizi erogati dagli enti pubblici.

Occorre dunque uno sforzo per migliorare la qualità dei servizi, poiché diversamente si crea un circolo vizioso, che nega il prelievo tributario, che a sua volta sottrae consistenza finanziaria alla gestione dei servizi pubblici.

Tutte le soluzioni prospettate sono teoriche, cioè ipotesi che attendono di essere verificate nel caso concreto, che è ogni qualvolta diverso da altri e che occorre conoscere e analizzare con serietà, operando poi la scelta dello strumento, o degli strumenti insieme combinati più acconci al caso in esame.

Non ci sono soluzioni astratte, ma spero possano essere state di qualche stimolo le ipotesi ricordate, stimolo alla massima fantasia ed al contempo al massimo di attenzione e di prudenza nel trovare la soluzione per il caso concreto.

In tal senso le associazioni possono svolgere un ruolo importante impegnando l'ente pubblico al confronto sul caso concreto, con studi, analisi e proposte capaci di dare soluzione alle diverse modalità di gestione del servizio pubblico degli asili nido.